

CONSIDERAZIONI IN MARGINE al DDL sulla prostituzione

A cura dell'Area Tratta e Prostituzione e confrontata con l'Avv. Quiroz.

Il Governo ha dato notizia nei termini sopra riportati della presentazione del DDL in materia di prostituzione. Al riguardo, a parte alcune considerazioni di tipo "tecnico", poco significative in quanto il testo verrà poi modificato e perfezionato in parlamento è opportuno chiedersi quale tipo di messaggio simbolico e culturale il provvedimento giuridico intende dare.

L'art. 1 recita: "L'esercizio della prostituzione è vietato"; e lo stesso messaggio istituzionale, trasmesso con il comunicato stampa sopra riportato, sembra voler enfatizzare l'attività di lotta "contro la prostituzione", tuttavia il contenuto normativo della legge è di segno opposto.

La legge Merlin equilibratamente non prendeva posizione (salvo che per il reato d'adescamento, poi depenalizzato) sulla liceità della prostituzione attribuendo al suo esercizio un significato di scelta individuale, giuridicamente irrilevante. Tale scelta legislativa è conforme agli impegni assunti dal nostro paese con la ratifica nel 1966 della Convenzione di New York del 1950 in materia di tratta e prostituzione.

SIGNIFICATO COMPLESSIVO DELLA LEGGE

La nuova disciplina determinerebbe una brusca inversione di rotta, non tuttavia in senso proibizionista (come il Governo lascia intendere): cioè non nel senso di vietare la prostituzione bensì in senso **neo regolamentarista**, introducendo anche, in maniera subdola, il concetto che la prostituzione sia un'attività riconosciuta in quanto tale e non più un fatto privato tra prostituta e cliente.

Le due leve del nuovo sistema sono costituite:

- a) **dal divieto della prostituzione da strada con conseguente punibilità del cliente;**
 - tali novità indurranno la necessità di concentrare la prostituzione lecita in appartamenti od altri immobili i quali fatalmente verranno "censiti";
 - facciamo notare anche che le sanzioni previste per la donna prostituta e per il cliente sono diverse: la donna, oltre ad un'ammenda diversa, rischia il carcere e quindi dall'amministrativo il reato diventa penale.
- b) **dall'introduzione di una fattispecie penale (trasmissione di malattie veneree etc...) che individua un solo colpevole, ovvero chi esercita abitualmente la prostituzione (la donna come "untrice")**
 - Tale elemento condurrà prevedibilmente alla sottoposizione dell'attività di prostituzione lecita a controlli "ad hoc", che favoriranno l'emergere di una seconda forma di controllo sociale e di stigmatizzazione: quella medica;

La creazione della figura della "prostituta abituale" porterà alla costituzione di un apparato francamente regolamentarista, in quanto ciò legittimerà forme sempre più penetranti di controllo pubblico.

L'art. 2 ci sembra a senso unico: solo la donna è penalizzata, riconosciuto come unico soggetto che può trasmettere malattie; inoltre il controllo clinico sanitario introduce la schedatura.

Il DDL quindi, pur non regolamentando direttamente la prostituzione, pone le basi per una successiva diretta regolamentazione o per un *controllo indiretto* ma altrettanto efficace e stringente del fenomeno.

Punti deboli del DDL:

- 1) Non è conforme, proprio per il suo carattere neo regolamentarista, alla disciplina, vincolante per il nostro paese della Convenzione di New York
- 2) Interviene solo parzialmente sulle fattispecie penali della Merlin (Capo 1, art. 3: ammende e sanzioni penali) che sono un suo punto debole in quanto in parte superate (considerato il sostanziale cambiamento del “mercato del sesso” e del suo sfruttamento) o da coordinare con la disciplina dell’immigrazione e della lotta al traffico di esseri umani.
- 3) A tal proposito il ddl “abbassa la guardia” nella lotta penale allo sfruttamento, cancellando il favoreggiamento o lo sfruttamento anche reciproco in base all’art 2 punto 1. Inoltre sempre nell’art2 comma 1 non è chiaro cosa significhi prestare assistenza.
- 4) Introduce reati fortemente stigmatizzanti (art. 590 bis)
- 5) Non approfondisce il problema della prostituzione coatta, salvo il riferimento alle misure di protezione per le collaboratrici di giustizia: intervento superficiale ed estraneo alla *sedes materiae*: il ddl sul traffico di esseri umani.
- 6) L’art.5 punto 1, trattando la donna come i collaboratori di giustizia, in realtà la criminalizza e modifica l’impianto culturale dell’art 18 che non considerava il contributo della donna come elemento premiale per l’ottenimento del PdS e concepiva la donna come vittima di diritti lesi.
- 7) L’art. 5 punto 3 ci sembra da eliminare e la disciplina dell’assistenza alle vittime da raccordarsi con la legge “Misure contro la tratta delle persone” approvata in Senato il 26.02.2003, in particolare con l’art. 13.

Considerazioni conclusive

Il provvedimento è superficiale e raffazzonato, presenta uno sgradevole scollamento tra obiettivi dichiarati e disciplina introdotta, poco rilevante sul tema cruciale della tratta anzi potenzialmente controproducente.